



Comune di Bareggio
Città Metropolitana di Milano

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Modificato con Deliberazione C.C. n. 89 del 30.11.2022

SOMMARIO

PARTE 1 – DISPOSIZIONI GENERALI	5
TITOLO 1 – AMBITO GENERALE.....	5
Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione	5
Art. 2 - Validità temporale	5
Art. 3 - Competenze	5
Art. 4 – Definizioni	6
Art. 5 - Consultazione delle parti sociali - generale.....	7
Art. 6 - Consultazione delle parti sociali – Commissione consultiva	8
Art. 7 - Commissione Comunale per il commercio su area pubblica - funzionamento.....	8
Art. 8 - Criteri per l'individuazione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche .	9
Art. 9 - Modalità di svolgimento dell'attività	10
Art. 10 - Pubblicità dei prezzi	10
Art. 11 - Norme igienico-sanitarie	10
Art. 12 - Settori merceologici	11
Art. 13 - Attestazione annuale degli obblighi amministrativi.....	11
Art. 14 - Carta di esercizio	11
PARTE 2 – ATTIVITA' SVOLTA SUI POSTEGGI.....	12
TITOLO 2.1 – NORME GENERALI	12
Art. 15 – Autorizzazione dei posteggi	12
Art. 16 – Procedimento autorizzativo	12
Art. 17 - Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione.....	12
Art. 18 - Durata delle autorizzazioni.....	13
Art. 19 - Inizio dell'attività	13
Art. 20 - Cessazione dell'attività	13
Art. 21 - Revoca della concessione per motivi di pubblico interesse	13
Art. 22 - Sospensione e revoca dell'autorizzazione.....	13
Art. 23 - Canone di occupazione e di concessione	13
Art. 24 - Disposizioni particolari – obblighi degli operatori	14

Art. 25 - Registrazione delle presenze	16
Art. 26 - Dimensioni dei posteggi.....	16
Art. 27 - Posteggi liberi.....	17
TITOLO 2.2 – SVOLGIMENTO ATTIVITA’ NEI MERCATI.....	17
Art. 28 - Istituzione e ampliamento dei mercati	17
Art. 29 - Criteri di assegnazione dei posteggi nei mercati di nuova istituzione	18
Art. 30 - Criteri di assegnazione dei posteggi vacanti nei mercati	18
Art. 31 - Criteri di assegnazione dei posteggi di nuova istituzione nei mercati esistenti .	19
Art. 32 – Graduatoria e rilascio delle autorizzazioni sui posteggi.....	19
Art. 34 - Svolgimento dei mercati nei giorni prefestivi e festivi	20
Art. 35 - Planimetria del mercato.....	20
Art. 36 - Scambio di posteggi tra operatori.....	20
Art. 37 - Svolgimento di mercati straordinari.....	20
Art. 38 - Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati.	21
Art. 39 - Spostamento, soppressione, trasferimento del mercato	21
Art. 40 - Attività con il sistema del battitore	22
Art. 41 - Disciplina e modalità assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli	22
TITOLO 2.3 – SVOLGIMENTO ATTIVITA’ SUI POSTEGGI ISOLATI	23
Art. 43 - Autorizzazione di posteggi isolati	23
Art. 42 - Caratteristiche dei posteggi isolati	23
Art. 44 - Giorni e orari di attività sui posteggi isolati.....	24
Art. 45 - Criteri di assegnazione dei posteggi isolati	24
TITOLO 2.4 – SVOLGIMENTO ATTIVITA’ ITINERANTE.....	24
Art. 46 – Autorizzazione all’esercizio	24
Art. 47 - Modalità di svolgimento dell’attività	24
Art. 48 - Sosta degli operatori itineranti	25
Art. 49 - Orari di esercizio dell’attività.....	25
PARTE 3 – FIERE SU AREE PUBBLICHE	25
Art. 50 - Aree per le fiere.....	25
Art. 51 - Disposizioni generali.....	26
Art. 52 - Modalità di esercizio dell’attività	26

Art. 53 - Condizioni e limiti all'esercizio dell'attività	26
Art. 54 - Autorizzazioni su posteggi dati in concessione.....	26
Art. 55 - Criteri per il rilascio e il rinnovo delle concessioni in posteggi nelle fiere.....	27
Art. 56 - Sovrapposizione con i mercati	27
Art. 57 - Carta di esercizio	27
PARTE 4 – SANZIONI	28
Art. 58- Sanzioni amministrative	28
PARTE 5 – NORME TRANSITORIE E FINALI	28
Art. 59 - Messa a disposizione di aree private	28
Art. 60 - Abrogazione norme regolamentari comunali	28

PARTE 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO 1 – AMBITO GENERALE

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche in attuazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale
2. Il presente Regolamento disciplina:
 - a. le modalità di rilascio di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche su posteggi dati in concessione individuati dal Comune (ex tipo “A” di cui al D.lgs. 31/03/1998, n. 114);
 - b. le modalità di assegnazione delle concessioni dei posteggi ai soggetti richiedenti;
 - c. le modalità di rilascio di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante (ex tipo “B” di cui al D.lgs. 31/03/1998, n. 114) ai soggetti che intendono avviare l'attività in questo Comune;
 - d. le modalità di svolgimento dell'attività di vendita sui posteggi dati in concessione ed in forma itinerante sul territorio comunale.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, oltre a fare rimando alle norme statali e regionali vigenti in materia di commercio su aree pubbliche, è fatto obbligo di osservare le disposizioni di tutti gli altri Piani e Regolamenti comunali vigenti.

Art. 2 - Validità temporale

1. La validità temporale del Regolamento non ha termini ed è sempre modificabile.
2. Le presenti disposizioni potranno essere comunque revisionate/aggiornate dal Consiglio Comunale qualora se ne ravvisi la necessità.
3. In caso di modifiche alla normativa nazionale e regionale che risultino in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento, prevarranno le disposizioni sovraordinate.

Art. 3 - Competenze

1. La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme previste dalla legge, nonché le funzioni di polizia

amministrativa nei mercati, spettano all'Amministrazione Comunale che le esercita attraverso i competenti uffici assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.

Art. 4 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
 - a. commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio, o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - b. aree pubbliche: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;
 - c. posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
 - d. mercato: l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
 - e. mercato straordinario: l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista, in occasione di festività o eventi particolari e con la presenza degli stessi operatori normalmente concessionari di posteggio;
 - f. fiera: la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui all'art. 16, comma 2 lettera h) della legge Regionale 6/2010;
 - g. calendario regionale delle fiere e delle sagre: l'elenco approvato da ciascun comune e pubblicato sul sito web regionale per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre;
 - h. presenze in un mercato o in una fiera: il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale manifestazione, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;

- i. presenze effettive in un mercato o in una fiera: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale manifestazione;
 - j. attrezzature: i banchi e i trespoli, ancorché muniti di ruote, i chioschi, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci;
 - k. associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche: le associazioni maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche a livello provinciale ai sensi della l. 580/1993.
2. Le attività commerciali, anche a carattere temporaneo, svolte su area privata di cui il Comune non ha la disponibilità, sono disciplinate dalle norme in materia di commercio al dettaglio in sede fissa. Devono comunque essere garantite la conformità urbanistica delle aree utilizzate, nonché, qualora necessaria ai sensi della normativa vigente, la conformità edilizia degli edifici.

Art. 5 - Consultazione delle parti sociali - generale

1. Ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 6/2010, il Comune istituisce una commissione consultiva, presieduta dal stesso Sindaco o da un suo delegato, composta dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti, dai rappresentanti delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche e dai rappresentanti del comune stesso.
2. La Commissione consultiva per il commercio su aree pubbliche assume decisioni in merito:
- a. alla programmazione di tutte le attività di commercio su area pubblica, ancorché esercitate in forma occasionale e alla stesura del calendario regionale delle fiere di cui all'articolo 16, comma 2, lettera h della legge Regionale 6/2010);
 - b. alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
 - c. alla istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere;
 - d. alla definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;
 - e. alla predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche;
 - f. alle richieste di concessione di suolo pubblico o privato nella disponibilità comunale per l'istituzione di fiere al di fuori del calendario regionale di cui all'articolo 16, comma 2, lettera h della legge Regionale 6/2010);

- g. a ogni variazione del mercato, compresi gli orari di svolgimento del medesimo.
- 3. La consultazione può avvenire facoltativamente anche per altri argomenti relativi alla materia del commercio su aree pubbliche.
- 4. Il parere reso dagli organismi ha natura consultiva obbligatoria ma non vincolante.

Art. 6 - Consultazione delle parti sociali – Commissione consultiva

1. La Commissione consultiva per il commercio su area pubblica è nominata con atto del Sindaco e risulta così costituita:
 - a. Il Sindaco o suo delegato, che la presiede;
 - b. Il Responsabile dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) o suo delegato;
 - c. il Comandante del Corpo di Polizia Locale o suo delegato;
 - d. almeno n. 2 rappresentanti delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche;
 - e. n. 1 rappresentante delle associazioni di tutela dei consumatori e utenti.
2. Su designazione degli organismi rappresentati, la Commissione può includere anche membri supplenti.
3. La Commissione può comunque essere integrata, di volta in volta, su richiesta del presidente o di almeno tre componenti e senza diritto di voto, da rappresentanti di Enti, Organismi, Associazioni di categoria ed Uffici diversi anche della stessa Amministrazione Comunale, in relazione all'oggetto da trattare. Con le stesse modalità può essere richiesta l'audizione di soggetti privati interessati sui singoli oggetti da trattare.
4. La partecipazione alle attività della commissione è in forma gratuita.

Art. 7 - Commissione Comunale per il commercio su area pubblica - funzionamento

1. La Commissione ha la stessa durata in carica di quella dell'organo che la nomina. Cessate le funzioni dell'organo che l'ha nominata, la medesima commissione rimane in carica con tutti i poteri e le funzioni previste dal presente regolamento sino alla nomina della nuova commissione.
2. La Commissione si riunisce su richiesta del Presidente ogniqualvolta se ne presenti la necessità o su richiesta di almeno 3 componenti.
3. La Commissione opera validamente con la presenza della metà più uno dei componenti e si esprime validamente con il voto della metà più uno dei presenti. L'astensione

equivale a un non voto; pertanto non si computa ai fini del quorum di votazione, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale.

4. Il componente che, senza giustificato motivo, non partecipa a tutte le riunioni della Commissione che si svolgono nel corso di un anno solare, viene considerato decaduto e sostituito nell'incarico.
5. La convocazione deve essere comunicata, in via telematica, ai componenti almeno cinque giorni prima della data della data fissata per la seduta.
6. Qualora un argomento da trattare in Commissione concerna direttamente il posteggio di un membro della Commissione o di suoi parenti e affini entro il 4° grado, deve astenersi dal prendere parte sia alla discussione, sia alla votazione. In tal caso sarà designato un supplente dall'associazione maggiormente rappresentativa.
7. Previo accordo tra le amministrazioni comunali limitrofe e le rappresentanze di categoria, può essere istituito un unico tavolo di consultazione intercomunale.

Art. 8 - Criteri per l'individuazione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche

1. Il Comune, sentita la Commissione consultiva per il commercio su area pubblica di cui all'articolo 5, individua le aree da destinare al commercio su aree pubbliche tenendo conto delle seguenti finalità:
 - a. favorire e consolidare una rete distributiva che assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore, valorizzando la funzione commerciale su aree pubbliche al fine di assicurare un servizio anche nelle zone periferiche ed a massimizzare la sinergia con le altre forme di distribuzione commerciale e di servizi urbani esistenti;
 - b. considerare l'impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e fieristiche con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;
 - c. salvaguardare e riqualificare i centri storici e le aree urbane mediante la valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale;
 - d. salvaguardare, riqualificare ed ammodernare la rete distributiva esistente dotando le aree mercatali di servizi igienici e di adeguati impianti per l'allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria in conformità alle vigenti norme igienico-sanitarie favorendo i mercati in sede propria rispetto a quelli su strada;
 - e. localizzare le aree mercatali in modo da consentire:
 - un facile accesso ai consumatori, sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;

- la conciliazione delle esigenze degli operatori con quelle della popolazione residente;
 - la salvaguardia dell'attività commerciale in atto ed in particolare quella dei mercati nei centri storici compatibilmente con il rispetto della normativa riguardante gli aspetti urbanistici, igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza;
 - un riequilibrio dei flussi di domanda qualora fossero diretti principalmente verso le aree più congestionate.
2. Inoltre nell'individuazione delle aree il Comune tiene conto:
- a. delle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;
 - b. dei vincoli per determinate zone od aree urbane di cui alla disciplina europea, statale e regionale vigente, a tutela dei valori storici, artistici, architettonici ed ambientali;
 - c. delle limitazioni ed i vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse in genere nonché delle limitazioni ed i divieti previsti nei regolamenti comunali di polizia urbana;
 - d. delle caratteristiche socio-economiche del territorio;
 - e. della densità della rete distributiva esistente.

Art. 9 - Modalità di svolgimento dell'attività

1. Ai sensi dell'art. 21 della L.R. 6/2010, il commercio su aree pubbliche può essere svolto:
 - a. su posteggi dati in concessione:
 - nell'ambito di mercati;
 - fuori dai mercati, su posteggi isolati;
 - b. su area pubblica, purché in forma itinerante.

Art. 10 - Pubblicità dei prezzi

1. Devono essere rispettate le stesse disposizioni sulla pubblicità dei prezzi delle merci previste per il commercio fisso ai sensi dell'art.14 del D.lgs. 1998, n.114.

Art. 11 - Norme igienico-sanitarie

1. Gli operatori devono osservare, nell'esercizio della loro attività, le norme previste dalla normativa sanitaria comunitaria, nazionale e regionale in materia di vendita al pubblico di prodotti alimentari e di bevande, nonché per la loro somministrazione.
2. Il Comune assicura, per ciò che attiene gli spazi comuni del mercato e relativi servizi, la funzionalità delle aree e, per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, la potabilità dell'acqua fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione.

3. Ogni operatore dovrà differenziare e accatastare in modo ordinato all'interno del proprio posteggio assegnato i rifiuti derivanti dalla propria attività giornaliera secondo quanto stabilito dal Regolamento per la gestione dei rifiuti del Comune.

Art. 12 - Settori merceologici

1. Ai sensi dell'art. 21, comma 7, della L.R. 6/2010, l'attività commerciale ed i conseguenti provvedimenti autorizzativi o di comunicazione sono articolati nei settori merceologici alimentare e non alimentare.

Art. 13 - Attestazione annuale degli obblighi amministrativi

1. L'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali di cui all'articolo 21, commi 4 e 9 della L.R. 6/2010 è verificato annualmente da uno dei Comuni sede di posteggio o, solo per l'attività svolta in modo itinerante, dal Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.
2. L'attestazione annuale deve essere redatta esclusivamente in modalità telematica, attraverso l'applicativo informatico "Carta di Esercizio ed Attestazioni" presente all'interno della piattaforma informatica della Regione Lombardia.
3. L'attestazione deve essere prodotta entro il 31 dicembre di ogni anno. In particolare, dal 1 gennaio al 31 agosto è possibile richiedere l'attestazione che avrà validità fino al 31 dicembre dell'anno in corso, mentre dal 1 settembre al 31 dicembre di ogni anno, è possibile richiedere l'attestazione con validità fino al 31 dicembre dell'anno successivo o al 31 dicembre dell'anno in corso nel caso la dichiarazione dei redditi sia riferita all'anno precedente.
4. I titolari di autorizzazioni al commercio su suolo pubblico devono richiedere, al Comune o alle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui all'articolo 16, comma 2, lettera l) della L.R. 6/2010, il rilascio della specifica attestazione annuale.

Art. 14 - Carta di esercizio

1. La carta di esercizio di cui all'articolo 21, comma 10, della L.R. 6/2010 ha una finalità di natura identificativa dell'operatore autorizzato allo svolgimento del commercio su aree pubbliche e non sostituisce i titoli autorizzatori, che devono essere esibiti in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza.
2. La carta di esercizio deve essere esposta sull'attrezzatura di vendita in maniera ben visibile.
3. La carta di esercizio non è richiesta agli operatori che esercitano in Lombardia in forma itinerante con autorizzazione rilasciata da un Comune di un'altra regione italiana.

4. La carta di esercizio deve essere redatta esclusivamente in modalità telematica, attraverso l'applicativo informatico "Carta di Esercizio ed Attestazioni" presente all'interno della piattaforma informatica della Regione Lombardia.

PARTE 2 – ATTIVITA' SVOLTA SUI POSTEGGI

TITOLO 2.1 – NORME GENERALI

Art. 15 – Autorizzazione dei posteggi

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio sui posteggi è rilasciata dal Comune, contestualmente al rilascio delle relative concessioni, sulla base delle risultanze di uno specifico bando comunale, previa verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla Lr 6/2021 e s.m.i. per lo svolgimento dell'attività e nel rispetto dei criteri di cui al comma 1 bis dell'art. 23 della medesima legge.

Art. 16 – Procedimento autorizzativo

1. Le domande di autorizzazione devono essere presentate dal titolare della ditta individuale o dal legale rappresentante della società, mediante la piattaforma telematica individuata dall'Ente.
2. L'istruttoria dovrà essere conclusa con il rilascio dell'autorizzazione e/o della concessione con le modalità e nei termini stabiliti dall'art. 23 della L.R. n. 6/2010.
3. L'istanza si intende irricevibile nei casi di seguito indicati:
 - a. presentazione in forma non telematica salvo diversa disposizione del Comune;
 - b. presentazione con modalità telematica diversa da quella in uso.
4. Entro 15 giorni, decorrenti dalla data di ricezione della domanda il Comune provvede a comunicare all'interessato i motivi di irricevibilità dell'istanza e conseguente archiviazione e la possibilità per l'interessato di presentare una nuova istanza che risulti completa e ricevibile in base a quanto previsto dalla legge.

Art. 17 - Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione

1. Il subingresso è comunicato al Comune a cura del subentrante mediante la modulistica presente nella piattaforma telematica in uso dell'Ente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 25 della L.R. 6/2010.

Art. 18 - Durata delle autorizzazioni

1. Il commercio su aree pubbliche svolto su posteggi dati in concessione è stabilito in anni dieci decorrenti dal loro rilascio.
2. In caso di subingresso, l'autorizzazione rilasciata al subentrante è valida fino alla scadenza prevista per quella del cedente.

Art. 19 - Inizio dell'attività

1. L'attività, sia in forma itinerante che su posteggi fissi, deve avere inizio entro sei mesi, salvo proroga per comprovate necessità, dalla data dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, previa verifica dell'assolvimento degli obblighi amministrativi, fiscali e previdenziali previsti dalle disposizioni vigenti mediante il controllo dell'attestazione di cui all'art. 13 del presente Regolamento.
2. L'inizio di attività su posteggi, ai fini dell'eventuale dichiarazione di decadenza, è accertato dalla Polizia Locale tramite la compilazione del registro delle presenze.

Art. 20 - Cessazione dell'attività

1. La cessazione deve essere comunicata al Comune a cura dell'avente titolo mediante la modulistica presente nella piattaforma telematica in uso dell'Ente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 25 della L.R. 6/2010.

Art. 21 - Revoca della concessione per motivi di pubblico interesse

1. Il Comune potrà procedere alla revoca della concessione ai sensi dell'art. 21, comma 11-quater, della L.R. 6/2010.

Art. 22 - Sospensione e revoca della concessione

1. Il Comune potrà procedere alla sospensione e/o revoca della concessione ai sensi dell'art. 27, commi da 1 a 4, della L.R. 6/2010.

Art. 23 - Canone di occupazione e di concessione

1. Il rilascio delle concessioni è soggetto al pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e delle altre tasse o altri oneri dovuti secondo le tariffe previste dalle relative norme vigenti.

2. per l'applicazione del suddetto canone di concessione si fa riferimento al Regolamento comunale per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
3. Le modalità di pagamento sono contenute nel regolamento che disciplina la concessione di suolo pubblico e nelle norme relative alla riscossione delle tasse e/o tributi.
4. Il riscontro del mancato o non integrale pagamento degli oneri dovuti, fermo restando il recupero coattivo della somma, comporta l'avvio del procedimento, per la sospensione della validità della concessione ed alla fissazione di un termine di quindici giorni per eventuali osservazioni o controdeduzioni. Scaduto detto termine l'operatore anche in caso di subingresso nell'azienda/variazione nella titolarità dell'atto, non potrà occupare il posteggio e tale assenza è considerata ingiustificata. Se le assenze si protrarranno complessivamente per più di quattro mesi nell'anno solare, si procederà alla revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 22 del presente regolamento con conseguente decadenza della concessione del posteggio.

Art. 24 - Disposizioni particolari – obblighi degli operatori

1. Gli operatori che occupano posteggi sul territorio comunale hanno l'obbligo di osservare le disposizioni di legge ed i Regolamenti del Comune.
2. Ogni singolo operatore, nel rispetto degli orari stabiliti dal presente Regolamento, provvederà all'occupazione del posteggio assegnato evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi di altri operatori, lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale fra ogni banco.
3. Al fine di garantire una sicura circolazione pedonale, è vietata all'interno dell'area mercatale la presenza e la circolazione di autoveicoli, motocicli e velocipedi, fatti salvi i casi di emergenza o quelli espressamente autorizzati dal Comune.
4. Gli operatori dovranno comunque attenersi alle seguenti norme e divieti:
 - a. tenere spenti i motori dei veicoli, salvo nei momenti di accesso ed uscita dall'area di mercato;
 - b. tenere i banchi di vendita in buona e decorosa efficienza, i corridoi tra banco e banco non possono essere occupati da sacchi, contenitori e altro;
 - c. esporre la merce esclusivamente entro l'area assegnata e non ostacolare la viabilità;
 - d. obbligo di indicare in modo chiaro il prezzo di vendita di ogni articolo, secondo le disposizioni vigenti, e indicare il prezzo per unità di misura convenzionale per i prodotti venduti sfusi;
 - e. lasciare, alla fine del mercato, il posteggio assegnato pulito e libero da ogni

- ingombro;
- f. non occupare una superficie maggiore o diversa da quella assegnata in concessione;
 - g. non occupare spazi aerei, con sporgenze o merci appese, al di fuori della proiezione in verticale della superficie assegnata in concessione;
 - h. non danneggiare o intralciare l'esercizio di vendita attiguo, i passaggi destinati al pubblico, il suolo pubblico, le piantumazioni, le prese d'acqua ed elettriche;
 - i. è vietata la sollecitazione all'acquisto delle merci;
 - j. è consentito l'uso di apparecchi di riproduzione musicale, e similari, esclusivamente a condizione che il volume sia mantenuto a livelli tali da non arrecare disturbo e nel rispetto delle leggi vigenti salvo per quanto riguarda l'attività del battitore;
 - k. sono tenuti ad occupare il posteggio assegnato per l'intera durata del mercato, fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute, urgente stato di necessità per il quale è richiesto l'allontanamento dal mercato. In caso contrario saranno considerati assenti a tutti gli effetti;
 - l. è vietato concludere le operazioni di smontaggio dei banchi e di liberazione dei posteggi oltre l'orario;
 - m. è consentito ai commercianti di prodotti alimentari di abbandonare il mercato prima dell'orario stabilito per il termine delle operazioni di vendita solo se lo spostamento del mezzo non comporta disagio e/o pericolo per gli altri ambulanti e gli utenti del mercato;
 - n. è vietato tenere un comportamento scorretto nei confronti della clientela, del personale di vigilanza o degli altri operatori;
 - o. è assolutamente vietato accendere fuochi nell'area di mercato, infiggere pali o picchetti nel suolo;
 - p. è vietato lavare i veicoli e/o i banchi nell'area di mercato;
 - q. è consentito l'uso di generatori elettrici a norma unicamente per i posteggi non dotati di allacciamento elettrico;
 - r. in caso di vendita di merci usate, queste devono essere tenute separate dai prodotti nuovi in vendita, adeguatamente indicati con apposito cartello, puliti ed igienizzati secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ed esposti in modo decoroso;
 - s. è consentita l'esposizione delle merci a terra ai soli venditori di piante fiori, ferramenta e terraglie;
 - t. è fatto obbligo agli operatori di mantenere pulito e in ordine lo spazio assegnato ciò deve avvenire sia nell'arco dell'intero orario dell'esercizio che al termine dell'attività;
 - u. è fatto obbligo agli operatori di differenziare e accatastare nel proprio posteggio in modo ordinato i rifiuti derivanti dalla propria attività secondo quanto stabilito dal Regolamento per la gestione dei rifiuti del Comune;

- v. è vietato conferire rifiuti di qualsiasi tipo che non siano derivati dalla propria attività giornaliera sul posteggio assegnato.
5. Il mancato rispetto delle prescrizioni del presente articolo, compreso l'abbandono del posteggio prima dell'orario stabilito e lo smontaggio dei banchi oltre 15 minuti dopo l'orario, comporterà oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative di legge anche l'addebito degli eventuali oneri sostenuti dalla Amministrazione Comunale.

Art. 25 - Registrazione delle presenze

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto alla frequenza del mercato, nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente Regolamento e dalle leggi nazionali e regionali in materia di commercio su area pubblica e ad essere presente per tutta la durata del mercato.
2. L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercato, non è presente nel posteggio, entro trenta minuti dall'orario previsto per l'inizio delle vendite, è considerato assente.
3. La Polizia Locale comunica di volta in volta ai competenti uffici i nominativi degli operatori assenti.
4. Al fine di non incorrere nel provvedimento di revoca dell'autorizzazione, gli interessati devono giustificare le eventuali assenze, facendo pervenire ai competenti uffici comunali il certificato medico, entro la seconda giornata di rientro.
5. In caso di società di persone le disposizioni sulle assenze si applicano solo se le cause di sospensione riguardano tutti i soci, inseriti nel foglio aggiuntivo soci della carta di esercizio, così come previsto dalla D.G.R. n. 4054/2020.
6. Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sul mercato, è necessaria l'effettiva partecipazione del titolare, oppure, di suo dipendente o di collaboratore familiare, in ogni caso muniti dell'autorizzazione, carta di esercizio e/o modulo aggiuntivo di riconoscimento dei dipendenti, attestazione e di valido documento personale per la sua identificazione da parte degli organi di controllo.

Art. 26 - Dimensioni dei posteggi

1. I posteggi, tutti o parte di essi, devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con gli autoveicoli attrezzati come punti di vendita.
2. Lo spazio tra un posteggio e l'altro deve essere sempre lasciato libero, anche nel caso che due posteggi adiacenti venissero assegnati allo stesso soggetto, impedendo l'accesso alla clientela.

3. Lo spazio di posteggio assegnato ad ogni operatore è lo spazio massimo utilizzabile dall'operatore stesso, dalla proiezione a terra della tenda o copertura e di qualunque sporgenza del mezzo o attrezzatura appoggiata al suolo (generatori, tavolini, sedie, espositori, impianti pubblicitari, ecc.).
4. Qualora il titolare del posteggio impieghi un autoveicolo e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto quando è possibile che la stessa venga ampliata o che gli venga concesso un altro posteggio, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle zone aventi valore storico, artistico ed ambientale.

Art. 27 - Posteggi liberi

1. Sono considerati posteggi liberi quelli:
 - a. di prima istituzione;
 - b. per quali il titolare ha fatto espressa rinuncia;
 - c. che sono stati revocati;
 - d. per i quali la relativa concessione risulti scaduta.

TITOLO 2.2 – SVOLGIMENTO ATTIVITA' NEI MERCATI

Art. 28 - Istituzione e ampliamento dei mercati

1. L'istituzione e l'ampliamento dei mercati sono decisi con deliberazione di Consiglio Comunale, sentita la Commissione Consultiva per il commercio su area pubblica.
2. L'aumento di posteggi entro la disponibilità di cui all'articolo 17, comma 1 della L.R. 6/2010, è soggetto al preventivo nulla osta rilasciato dalla struttura regionale competente in materia di commercio su aree pubbliche, sentite le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lett. l) della L.R. 6/2010.
3. Il Comune, in sede di istituzione o ampliamento del mercato, stabilisce:
 - a. la localizzazione e l'ampiezza complessiva delle aree mercatali;
 - b. la periodicità di svolgimento del mercato;
 - c. il numero complessivo dei posteggi con la relativa identificazione e superficie, nonché il settore merceologico di riferimento;
 - d. i posteggi riservati ai produttori agricoli e i criteri di assegnazione degli stessi.

Art. 29 - Criteri di assegnazione dei posteggi nei mercati di nuova istituzione

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica su posteggi dati in concessione sarà rilasciata sulla base della graduatoria delle domande presentate e ritenute ammissibili.
2. L'assegnazione dei posteggi su area pubblica nei mercati di nuova istituzione avverrà sulla base dei seguenti criteri:
 - a. criterio correlato alla qualità dell'offerta: punti 5
devono essere garantite almeno 2 delle seguenti condizioni:
 - vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy;
 - offerta al consumatore di una ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni, per i banchi alimentari, per la promozione di tali prodotti;
 - partecipazione alla formazione continua di cui all'articolo 20, comma 10 della L.R. 6/2010;
 - l'adesione a certificazioni di qualità dei processi e delle produzioni riconosciute da enti certificatori nazionali;
 - b. criterio correlato alla tipologia del servizio fornito: punti 3
dev'essere garantito l'impegno da parte dell'operatore a fornire almeno uno dei seguenti servizi quali:
 - la consegna della spesa a domicilio;
 - servizi di prenotazione o vendita via internet, telefono o altri mezzi di comunicazione;
 - c. criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica: punti 2
devono essere garantiti:
 - la compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano, ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto;
 - l'utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale secondo la normativa vigente;
3. A parità di punteggio si applica il criterio di cui al paragrafo 3.2.2, comma 2 lettera a1) della D.G.R. n. 4054/2022 – anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche e, se non fosse sufficiente, il criterio dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Art. 30 - Criteri di assegnazione dei posteggi vacanti nei mercati

1. Il Comune, individuati i posteggi vacanti, provvede alla pubblicazione del bando

all'albo pretorio on line e sul sito web istituzionale, dandone la massima diffusione e divulgazione. Il bando indica le modalità di presentazione delle istanze, tempistiche, e criteri.

2. L'assegnazione dei posteggi avverrà sulla base dei seguenti criteri:

- a. maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese:
 - l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa.
 - Punteggi:
 - anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
 - anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
 - anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60.
 - b. l'anzianità acquisita nella spunta sull'intero mercato. Vengono attribuiti 40 punti a chi vanta la maggiore anzianità di spunta sull'intero mercato;
 - c. nel caso di concessione di posteggi ubicati nei centri storici o in aree aventi valore storico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui alla lettera a), si attribuisce un punteggio pari a 7 punti per l'assunzione dell'impegno, da parte del soggetto candidato, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, meglio definiti dai comuni territorialmente competenti;
 - d. si attribuisce un punteggio pari a 3 punti all'impresa in possesso del certificato di regolarità contributiva.
3. A parità di punteggio totale, il posteggio è assegnato in ordine cronologico di presentazione della domanda.

Art. 31 - Criteri di assegnazione dei posteggi di nuova istituzione nei mercati esistenti

1. Nel caso di procedure per l'assegnazione di posteggi su area pubblica di nuova istituzione nei mercati già esistenti si applicano i criteri e i relativi punteggi di cui all'art. 26.

Art. 32 – Graduatoria e rilascio delle autorizzazioni sui posteggi

1. Ai fini della pubblicazione della graduatoria e del rilascio dell'autorizzazione sui posteggi dati in concessione, il Comune procederà ai sensi dell'art. 23 della L.R. 6/2010.

Art. 33 – Ubicazione e caratteristiche dei mercati esistenti

1. I mercati esistenti sono ubicati nelle seguenti localizzazioni, come meglio indicati nelle planimetrie di cui all'Allegato 1 e 2, e con le caratteristiche tecniche in esse specificate.
2. I giorni e gli orari di svolgimento sono:
 - Piazza Cavour, il giovedì dalle 7:00 alle 14:00;
 - Via Vittime Torri Gemelle, il lunedì dalle 7:00 alle 14:00.

Art. 34 - Svolgimento dei mercati nei giorni prefestivi e festivi

1. Qualora lo svolgimento di un mercato ricada in una giornata festiva o prefestiva, l'Amministrazione Comunale potrà stabilire, previo accordo con l'associazione maggiormente rappresentativa e i componenti del mercato, altra area alternativa.
2. Le assenze nei giorni di mercati prefestivi e festivi saranno comunque considerate giustificate.

Art. 35 - Planimetria del mercato

1. Le planimetrie dei mercati sono riportate nell'Allegato 1 e 2 e la sua modifica definitiva potrà avvenire solo a seguito di aggiornamento del presente Regolamento.
2. Le variazioni temporanee per condizioni di urgenza, emergenza o interesse pubblico non rientrano fra le disposizioni del presente articolo, tali variazioni saranno definite con apposita ordinanza.

Art. 36 - Scambio di posteggi tra operatori

1. I titolari di posteggio non possono scambiarsi reciprocamente i posteggi senza la preventiva autorizzazione del Comune. A tale scopo è necessario presentare un'unica domanda sottoscritta da tutti gli operatori interessati, indicante i motivi della richiesta e contenente la disponibilità alla rinuncia della concessione attualmente detenuta.
2. Nel consentire lo scambio dei posteggi, sarà tenuta in considerazione la suddivisione del mercato in settori merceologici, in modo da rispettarla.
3. Lo scambio di titolare non modifica la durata delle concessioni dei singoli posteggi e non implica la modifica della planimetria del mercato.

Art. 37 - Svolgimento di mercati straordinari

1. L'istituzione di mercati straordinari può avvenire esclusivamente nelle stesse vie e piazze dei mercati ordinari ed occupando al massimo la stessa superficie.

2. Per mercato straordinario si intende l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista senza riassegnazione di posteggi, con la presenza degli operatori normalmente concessionari di posteggio e nel rispetto degli orari di cui all'art.33.
3. Di norma i mercati straordinari devono essere collegati ad eventi particolari, quali il periodo natalizio, pasquale ed estivo.
4. L'approvazione dell'effettuazione dei mercati straordinari è deliberata dalla Giunta Comunale.

Art. 38 - Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. I posteggi che risultassero temporaneamente liberi per mancata presentazione del titolare al momento dell'apertura delle attività di vendita saranno provvisoriamente assegnati, per la sola giornata, da parte dell'addetto della Polizia locale, ai richiedenti in possesso della prescritta autorizzazione per il commercio sulle aree pubbliche, che vanti il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi riferibili all'autorizzazione indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio (Spunta). A parità di presenze, si tiene conto della maggiore anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese cumulate con quelle dell'eventuale dante causa.
2. I posteggi liberi andranno assegnati agli operatori, riservando la priorità alla medesima tipologia del posteggio non occupato, nel rispetto della suddivisione delle aree mercatali tra alimentare e non alimentare.
3. L'assegnazione dei posteggi liberi è effettuata normalmente alle ore 8:00 dalla Polizia Locale.

Art. 39 - Spostamento, soppressione, trasferimento del mercato

1. Il trasferimento e la soppressione del mercato, la riduzione o l'aumento del numero dei posteggi e di spostamento del giorno di svolgimento del mercato per una durata superiore ai dodici mesi, sono approvati con deliberazione di Consiglio comunale.
2. Gli spostamenti parziali e /o temporanei del mercato che abbiano una durata inferiore a dodici mesi sono assunti con apposita ordinanza sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 5 del presente regolamento.
3. La riduzione o l'aumento del numero dei posteggi è soggetto al preventivo nulla osta della struttura regionale competente in materia di commercio su aree pubbliche, sentita la suddetta Commissione consultiva.
4. Lo spostamento del mercato, temporaneamente o definitivamente, in altra sede o altro

giorno lavorativo può essere disposto per:

- a. motivi di pubblico interesse;
 - b. cause di forza maggiore;
 - c. limitazioni e vincoli imposti da motivi igienico-sanitari.
5. Qualora si proceda allo spostamento, anche provvisorio, di parte o dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessioni avverrà con le seguenti modalità:
- a. anzianità di presenza sul posteggio;
 - b. anzianità di presenza sul mercato;
 - c. anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
 - d. dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.
6. Lo spostamento del giorno di svolgimento del mercato ed il trasferimento temporaneo del mercato sono disposti con atto del Sindaco, sentita la Commissione consultiva per il commercio su area pubblica. Qualora le condizioni di urgenza o emergenza non consentano la preventiva consultazione della commissione, questa sarà comunque consultata e sentita nel più breve tempo possibile al fine di definire le modalità di riorganizzazione degli spazi mercatali in modo da assicurare la minimizzazione del disagio sia agli operatori che agli utenti.

Art. 40 - Attività con il sistema del battitore

1. Agli operatori che esercitano l'attività con il sistema del battitore vengono riservati i posteggi nei mercati e nelle fiere secondo quanto previsto dall'articolo 26 della L.R. 6/2010. Tali operatori non sono titolari di concessione pluriennale e i posteggi a loro riservati sono assegnati in base al programma di turnazione concordato con il comune.
2. I comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti riservano all'attività del battitore almeno un posteggio in almeno un mercato, qualora lo stesso non sia già previsto.

Art. 41 - Disciplina e modalità assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Nell'ambito di ogni mercato può essere riservato agli imprenditori agricoli che vendono prevalentemente prodotti provenienti dalla propria azienda o prodotti ottenuti a seguito di trasformazione dei propri prodotti agricoli, fino ad un massimo del 3% dei posteggi disponibili per il settore alimentare.
2. Il Comune potrà, con proprio atto, valutata l'opportunità di ampliare l'offerta di prodotti, aumentare tale disponibilità fino al 5%, dandone comunicazione alla Regione Lombardia. Nel caso di domande superiori alle disponibilità, tali posteggi sono assegnati

secondo i criteri di spunta di cui all'art. 30.

3. Il produttore agricolo che intenda esercitare la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio, deve inviare la comunicazione, contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
4. I posteggi che non vengono utilizzati dagli agricoltori aventi diritto sono assegnati, per il solo giorno di effettuazione del mercato, in via prioritaria ad altri produttori agricoli che vantino il più alto numero di presenze sul mercato, in subordine agli operatori con il più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi, dando priorità agli operatori dello stesso settore merceologico. I produttori agricoli non hanno l'obbligo di munirsi della carta di esercizio e dell'attestazione annuale.

TITOLO 2.3 – SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUI POSTEGGI ISOLATI

Art. 42 - Autorizzazione di posteggi isolati

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica su posteggi isolati è rilasciata dal Comune con le stesse modalità di cui all'art. 15 del presente regolamento.

Art. 43 - Caratteristiche dei posteggi isolati

1. L'attività di commercio con concessione di posteggio isolato è svolta a mezzo di:
 - a. banco, ovvero manufatto aperto rimovibile al termine della giornata;
 - b. trespolo, ovvero banco vendita di ridotte dimensioni articolato su più piani, stabilmente poggiato al suolo non rimovibile;
 - c. autonegozio, ovvero mezzo mobile motorizzato attrezzato per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari;
 - d. chiosco di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, posato su suolo pubblico o su aree private soggette a servitù di uso pubblico, non rimovibile.
1. I manufatti dovranno rispondere a criteri estetici compatibili con il tessuto urbano di riferimento.
2. Non si deve danneggiare il suolo pubblico e non può essere occupata una superficie maggiore a quella indicata nella concessione.
3. Non è consentita, salva espressa autorizzazione, ulteriore occupazione di suolo pubblico con alcun manufatto o mezzo (furgoni etc.) in aggiunta alle strutture per la vendita autorizzate.
4. Le occupazioni esterne alla struttura di vendita (tavolini, sedie, banchetti, rastrelliere ed altri accessori), non devono essere superiori alla superficie di vendita concessa.

Art. 44 - Giorni e orari di attività sui posteggi isolati

1. I posteggi isolati sono ubicati nelle localizzazioni, come meglio indicate nella planimetria di cui all'Allegato 3, con le relative caratteristiche tecniche e merceologiche, nonché giorni ed orari di svolgimento, così come indicato all'art. 5 della deliberazione di C.C. n. 74 del 24/07/1995.

Art. 45 - Criteri di assegnazione dei posteggi isolati

1. I posteggi isolati vacanti sono assegnati dal Comune con criteri e modalità di cui all'art. 30 del presente regolamento.
2. I posteggi isolati di nuova istituzione sono assegnati dal Comune con criteri e modalità di cui all'art. 19 del presente regolamento.

TITOLO 2.4 – SVOLGIMENTO ATTIVITA' ITINERANTE

Art. 46 – Autorizzazione all'esercizio

1. L'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere svolta su qualsiasi area pubblica da parte di imprese individuali e società titolari:
 - a. di autorizzazioni al commercio su aree pubbliche in forma itinerante;
 - b. di autorizzazione al commercio su aree pubbliche su posteggio rilasciata ai sensi dell'art. 21, comma 5, della L.R. 6/2010, dai Comuni della Lombardia, limitatamente ai giorni ed alle ore diverse da quelli indicati nell'autorizzazione per il posteggio fisso.
4. Al medesimo operatore commerciale, persona fisica o giuridica, non può essere rilasciata più di una autorizzazione.

Art. 47 - Modalità di svolgimento dell'attività

1. L'attività di vendita al dettaglio in forma itinerante può essere svolta:
 - a. su area pubblica;
 - b. a domicilio del consumatore;
 - c. nei locali, o più in genere negli spazi privati in cui il consumatore si trova per motivi di lavoro, di studio o di intrattenimento, anche di cura o svago.
2. Il commercio in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra ancorché muniti di ruote, nel rispetto dei regolamenti comunali e delle vigenti normative igienico-sanitarie.
3. L'esercizio dell'attività in forma itinerante non può essere svolto dal titolare

dell'autorizzazione di cui all'art. 15 nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio.

Art. 48 - Sosta degli operatori itineranti

1. La sosta dei veicoli degli operatori itineranti deve avvenire nel totale rispetto delle norme del Codice della Strada, del Piano Generale del Traffico Urbano, nonché delle eventuali disposizioni relative alla circolazione ed alla sosta emanate dalla Città Metropolitana o dall'Anas in relazione alle aree di circolazione di loro competenza.
2. La sosta, oltre ad avvenire su aree non assoggettate a divieto, in prossimità di rotatorie deve avvenire ad una distanza maggiore di almeno 500 metri dal centro della rotatoria.
3. Al fine di non creare intralcio alla viabilità, nei giorni in cui nel territorio comunale si svolgono mercati (anche in edizione straordinaria) o fiere, l'esercizio in forma itinerante è vietato nelle aree circostanti fino a 500 mt di distanza. L'interdizione parte dall'orario di inizio di accesso all'area di mercato e termina all'ora in cui l'area di mercato deve essere lasciata libera.
4. Nello stesso giorno, l'operatore non può sostare due volte nello stesso punto e ogni sosta successiva può essere fatta solo in punti che distano almeno 500 metri dai precedenti.
5. Ogni punto di sosta deve distare almeno 250 metri da ogni altro operatore itinerante.

Art. 49 - Orari di esercizio dell'attività

1. L'orario e le giornate di svolgimento delle attività commerciali in forma itinerante sono in via generale liberi.

PARTE 3 – FIERE SU AREE PUBBLICHE

Art. 50 - Aree per le fiere

1. L'individuazione delle aree per l'istituzione di nuove fiere è decisa dal Comune nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 8.
2. Le aree destinate alle fiere sono riservate ai titolari delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa.
3. Il Comune può stabilire che tutte o parte di tali aree siano utilizzate solo per determinate specializzazioni merceologiche.

Art. 51 - Disposizioni generali

1. Le disposizioni previste per i posteggi nei mercati, comprese quelle relative alle sanzioni, si applicano anche ai posteggi nelle fiere, in quanto compatibili.

Art. 52 - Modalità di esercizio dell'attività

1. L'autorizzazione su posteggi dati in concessione e in forma itinerante abilita i titolari della stessa anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
2. La concessione di suolo pubblico o privato nella disponibilità comunale per l'istituzione di fiere al di fuori del calendario regionale di cui all'articolo 16, comma 2, lettera h) della L.R. 6/2010, è rilasciata dal Comune, previa obbligatoria consultazione della Commissione comunale di cui all'art. 5 e solo per manifestazioni nelle quali lo spazio destinato alla vendita di merci al dettaglio sia pari o inferiore alla metà dello spazio complessivo utilizzato per l'evento.
3. Qualora il comune debba procedere alla revoca della concessione di posteggio per motivo di pubblico interesse, all'operatore deve essere assegnato, senza oneri per l'amministrazione, un nuovo posteggio, possibilmente delle stesse dimensioni, individuato prioritariamente nello stesso mercato o fiera e, in subordine, in altra area individuata dal comune.

Art. 53 - Condizioni e limiti all'esercizio dell'attività

1. In relazione alle esigenze di viabilità, mobilità e traffico in occasione e durante lo svolgimento di una fiera il comune interdice il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree circostanti entro un raggio di 500 metri.
2. In occasione delle fiere il Comune può concedere agli esercizi di vicinato in sede fissa di vendere i propri prodotti sull'area pubblica limitrofa l'esercizio commerciale.
3. Qualora si renda necessario modificare la posizione dei posteggi per motivate esigenze tecniche/funzionali l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio procedere previa comunicazione agli interessati.

Art. 54 - Autorizzazioni su posteggi dati in concessione

1. L'autorizzazione su posteggi e la relativa concessione nelle fiere è rilasciata dal comune sede del posteggio previa verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti dall'art. 15 per lo svolgimento dell'attività e nel rispetto dei criteri di cui all'articolo successivo.
2. Nelle fiere in caso di mancata partecipazione o partecipazione parziale alla manifestazione, ovvero, non per tutta la durata dell'evento, in assenza di giustificati e

comprovati motivi documentati, è prevista l'esclusione dalla partecipazione all'edizione successiva, sulla base delle disposizioni della legge regionale n. 6/2010.

3. Nella stessa fiera nessun soggetto può avere la titolarità o il possesso di più di due concessioni per ciascun settore merceologico nelle aree mercatali con meno di cento posteggi ovvero di tre concessioni per settore merceologico in caso di posteggi superiori a cento.

Art. 55 - Criteri per il rilascio e il rinnovo delle concessioni in posteggi nelle fiere

1. Le concessioni annuali sono rilasciate agli operatori titolari di autorizzazioni previste dalla vigente normativa per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante o su posteggio.
2. Le domande debbono essere inviate mediante la modulistica presente nella piattaforma telematica in uso dell'Ente dall'operatore ambulante almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera medesima.
3. In caso di pluralità di domande concorrenti nelle procedure per l'assegnazione nelle fiere si applicano gli stessi criteri relativi alle modalità dei mercati.
4. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, in caso di concessione annuale, è pubblicata all'albo comunale almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera.
5. L'assegnazione dei posteggi non occupati all'apertura della fiera è effettuata durante l'orario stabilito dal Comune. Esaurita la graduatoria dei titolari di posteggio presenti il giorno della fiera, si procede ad assegnare i rimanenti posteggi secondo i criteri di cui all'art. 38.

Art. 56 - Sovrapposizione con i mercati

1. Quando le date di effettuazione dei mercati e delle fiere con concessione annuale dei posteggi, coincidono e si sovrappongono, l'Amministrazione Comunale valuta, in base alle esigenze locali, a quale manifestazione dare la precedenza ed eventualmente dispongono il recupero del mercato in altra data.

Art. 57 - Carta di esercizio

1. La carta di esercizio deve essere richiesta agli operatori di altra regione che esercitano in Lombardia su posteggio nei mercati e nelle fiere. In questo caso la carta di esercizio deve riportare solo le indicazioni relative ai mercati lombardi.
2. Tuttavia sulla carta di esercizio devono essere indicate solo le fiere per le quali l'operatore su aree pubbliche ha ottenuto la concessione pluriennale del posteggio. La

carta di esercizio non deve essere richiesta agli operatori che esercitano in Lombardia in forma itinerante con autorizzazione rilasciata da un Comune di un'altra Regione italiana

PARTE 4 – SANZIONI

Art. 58 - Sanzioni amministrative

1. Per le violazioni in materia di svolgimento del commercio sulle aree pubbliche trovano applicazione le sanzioni previste dalla legge, in particolare le sanzioni di cui all'art. 27 della L.R. 6/2010.
2. La violazione di ogni altra disposizioni previste dal Regolamento, per le quali la legge non stabilisca una specifica sanzione, sono punite con la sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

PARTE 5 – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 59 - Messa a disposizione di aree private

1. Qualora più soggetti, associati anche in forma cooperativa o consorziata, mettano gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per uno o più giorni della settimana o del mese, la stessa, sentita la Commissione commercio su aree pubbliche, può essere inserita fra le aree destinate all'esercizio di attività di commercio su aree pubbliche.
2. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni statali e regionali vigenti, i soggetti sopracitati hanno titolo di priorità nell'assegnazione dei posteggi sulle aree di cui trattasi, nel numero massimo stabilito dall'art 23, comma 11bis, della L.R. 6/2010.
3. Qualora le aree messe a disposizione del Comune siano più di una, saranno accolte con priorità le proposte dei consorzi costituiti tra operatori e associazioni di operatori su aree pubbliche, maggiormente rappresentativi a livello regionale.

Art. 60 - Abrogazione norme regolamentari comunali

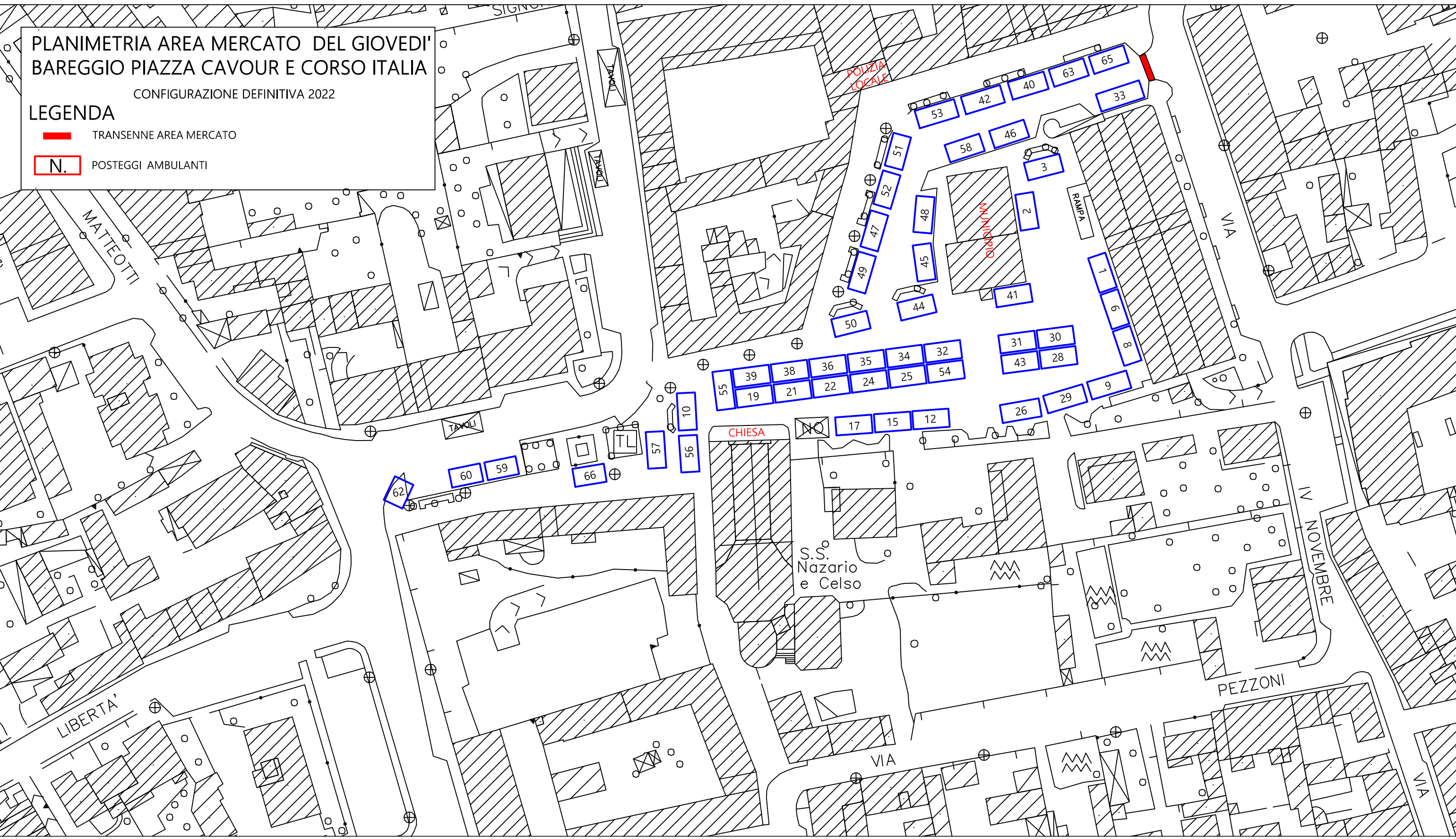
1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intende espressamente abrogato il Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 08.02.2002.

PLANIMETRIA AREA MERCATO DEL GIOVEDI'
BAREGGIO PIAZZA CAVOUR E CORSO ITALIA

CONFIGURAZIONE DEFINITIVA 2022

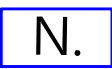
LEGENDA

- TRANSENNE AREA MERCATO
- N. POSTEGGI AMBULANTI



PLANIMETRIA AREA MERCATO DEL LUNEDI' SAN MARTINO - BAREGGIO

CONFIGURAZIONE - DELIBERAZIONE C.C. N. 74 DEL 24.07.1995

-  TRANSENNE AREA MERCATO
-  N. POSTEGGI AMBULANTI
-  WC SERVIZI IGIENICI

